



COMUNE DI TENNO

Provincia di Trento

**Regolamento comunale
per la disciplina del servizio di gestione
dei rifiuti urbani**

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 26.09.2022

Il Segretario comunale
dott.ssa Marilena Boschetti

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

SOMMARIO:

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 - Ordinanze contingibili e urgenti	pag. 3
Art. 3 - Definizioni	pag. 4

TITOLO II - NORME GENERALI

Art. 4 - Modalità del servizio di raccolta	pag. 6
Art. 5 - Conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani	pag. 7
Art. 6 - Contenitori adibiti al conferimento	pag. 8
Art. 7 - Esposizione, ritiro e lavaggio dei contenitori	pag. 8
Art. 8 - Mancata conformità	pag. 9
Art. 9 - Nuove costruzioni e ristrutturazioni	pag. 9
Art. 10 - Gestione della frazione “verde”	pag. 10
Art. 11 - Gestione della frazione “organico”	pag. 10
Art. 12 - Auto trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)	pag. 11
Art. 13 - Gestione della frazione “carta”	pag. 12
Art. 14 - Gestione della frazione “imballaggi leggeri”	pag. 13
Art. 15 - Gestione della frazione “vetro”	pag. 13
Art. 16 - Gestione della frazione “residuo”	pag. 14
Art. 17 - Centri di raccolta	pag. 14
Art. 18 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani	pag. 16
Art. 19 - Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione	pag. 16
Art. 20 - Riduzione e riutilizzo dei rifiuti urbani	pag. 17

TITOLO III - UTENZE DOMESTICHE

Art. 21 - Modalità di conferimento	pag. 17
Art. 22 - Frequenza di raccolta	pag. 17
Art. 23 - Gestione dei condomini	pag. 18
Art. 24 - Deroga per esposizione con accesso su suolo privato	pag. 18
Art. 25 - Presenza di utenze non domestiche nel condominio	pag. 19
Art. 26 - Incentivi alla realizzazione di isole condominiali su suolo di pertinenza	pag. 19

TITOLO IV - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 27 - Modalità di conferimento	pag. 19
Art. 28 - Frequenza di raccolta	pag. 20
Art. 29 - Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche	pag. 20

TITOLO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Sanzioni	pag. 21
Art. 33 – Efficacia	pag. 22
Allegato A) – Dotazione per le utenze domestiche	pag. 23

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di espletamento dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali rifiuti, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento.
2. Il Comune di Tenno disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha come oggetto:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.
3. Per quanto non espressamente definito dal regolamento si rimanda alla normativa nazionale e provinciale di settore, in particolare al d.lgs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente) e ss.mm.ii. ed agli allegati L-quater e L-quinques del d.lgs. 116/2020.

Art. 2 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia di tutela ambientale, il Sindaco, anche di concerto con il soggetto incaricato del servizio, può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti. Questo anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) utente: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- b) utenza: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- c) utenza aggregata: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- d) utenza domestica: quella riferita a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- e) utenza non domestica: quella riferita a luoghi utilizzati o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- f) utenza singola: utenza che dispone di una propria dotazione per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuto;
- g) utenza condominiale: punto di conferimento riservato a più utenze con dotazione collettiva per le raccolte differenziate (carta, organico, vetro, imballaggi leggeri);
- h) condominio: edificio con un numero di unità abitative da 5 a 8;
- i) condominio grande: condominio con un numero di unità abitative maggiore/uguale a 9;
- j) contenitore singolo: contenitore associato ad una singola utenza;
- k) contenitore condominiale/collettivo: contenitore associato a più utenze;
- l) contenitore ad accesso controllato: contenitore di norma accessibile a più utenze dotato di specifica serratura e di norma corredato da limitatore volumetrico (calotta), in grado di consentire il controllo della frequenza dei conferimenti di ogni utenza per cui è consentito l'accesso. I contenitori ad accesso controllato destinati al rifiuto residuo devono essere dotati di misurazione;
- m) isola stradale: aggregato di contenitori posizionato su una piazzola specificamente localizzata su spazio pubblico, costituito da contenitori ad accesso controllato costituito da contenitori per secco residuo, carta, vetro, organico ed imballaggi leggeri;

- n) isola condominiale: aggregato di contenitori posizionato su una piazzola specificamente localizzata su spazio privato condominiale, costituito dai contenitori necessari al conferimento dei rifiuti delle utenze del condominio;
- o) centro di raccolta: area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati di cui al DM 08 aprile 2008 e ss.mm.;
- p) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) rifiuto residuo o frazione secca: frazione non riciclabile, ovvero materiali non suscettibili di recupero destinati a smaltimento;
- r) materiali riciclabili: materiali di scarto che possono essere utilizzati nuovamente in processi di produzione ed oggetto di raccolta differenziata;
- s) rifiuti urbani:
 - 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. 116/2020;
- t) rifiuti organici: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- u) rifiuti alimentari: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- v) autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- w) rifiuti speciali:
 - 1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della

- silvicoltura e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, salvo diversa disciplina;
 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, attività commerciali, di servizio se diversi da quelli di cui alla definizione di rifiuti urbani;
 4. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 5. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 6. i veicoli fuori uso;
- x) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- y) produttore: l'utente la cui attività ha prodotto i rifiuti;
- z) gestore (o ente gestore): è il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi inclusi i comuni che gestiscono il servizio in economia;
- aa) soggetto incaricato del servizio: soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani individuato con procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO II - NORME GENERALI

Art. 4 - Modalità del servizio di raccolta

1. Il presente regolamento definisce i servizi di raccolta per i rifiuti urbani attivi sul territorio comunale.
2. Il soggetto incaricato del servizio, in accordo con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune, può attivare le seguenti forme di raccolta:
 - a) raccolta domiciliare con sistema di raccolta "porta a porta" (modalità standard);
 - b) raccolta di prossimità presso le isole ecologiche semi-interrate o fuori terra, ad accesso controllato, per le utenze che non sono servite con sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" (utenze domestiche non residenti e "case sparse");

- c) raccolta ingombranti su chiamata, a domicilio previo appuntamento tramite numero verde/app/form on line del soggetto incaricato del servizio;
- d) conferimento da parte dell'utente presso i centri di raccolta/centri ramaglie.

Art. 5 - Conferimento e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato con modalità e frequenze di raccolta determinate dal Comune di Tenno, sentito il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il soggetto incaricato del servizio.
2. Il conferimento differenziato dei rifiuti avviene ad opera dell'utente, il quale separa in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e li conferisce, sempre in maniera distinta, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Le utenze, domestiche e non domestiche, devono effettuare la differenziazione dei rifiuti urbani separando i seguenti materiali:
 - a) rifiuto umido organico;
 - b) rifiuto secco residuo;
 - c) carta;
 - d) vetro;
 - e) imballaggi leggeri;
4. È vietato l'utilizzo dei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani differenziati per lo smaltimento di:
 - a) rifiuti speciali (ovvero i rifiuti derivanti da attività produttive di industrie ed aziende);
 - b) rifiuti speciali inerti (es. calcinacci, residui di demolizioni, ecc.);
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - e) altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi, ovvero tutti i rifiuti che non rientrano fra quelli citati al precedente comma.
5. I contenitori per la differenziazione di specifiche tipologie di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) sono collocati nei centri di raccolta e, ove possibile, all'interno degli esercizi che commercializzano il prodotto che ha originato il rifiuto, oltre che in luoghi opportunamente

individuati.

Art 6 - Contenitori adibiti al conferimento

1. I contenitori consegnati a ciascuna utenza restano di proprietà del Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro). Gli stessi vengono concessi in custodia al singolo utente e/o agli amministratori di condominio, per l'esclusivo conferimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente regolamento.
2. La dotazione fornita alle utenze domestiche, a seconda che siano singole o che facciano parte di un condominio, è determinata secondo quanto stabilito dall'Allegato A) del presente regolamento, il quale potrà essere modificato con delibera di Giunta comunale.
3. Nel caso in cui il contenitore venga accidentalmente danneggiato o risulti non più funzionale all'uso, l'utenza ha l'obbligo di richiederne la sostituzione all'ente gestore. Questi provvederà a fornirne un nuovo contenitore, previa richiesta di restituzione di quello danneggiato. Nel caso di furto il Gestore, anche su segnalazione attraverso la società di gestione della T.A.R.I., procede alla riconsegna del contenitore, su presentazione da parte dell'utenza di apposita dichiarazione nella quale emerga l'avvenuta sottrazione indebita del contenitore.

Art. 7 - Esposizione, ritiro e lavaggio dei contenitori

1. Fatte salve le eccezioni indicate dal presente regolamento, la modalità ordinaria di conferimento prevede l'esposizione del contenitore da parte dell'utente direttamente su suolo pubblico o aperto al pubblico in prossimità dell'ingresso dell'utenza, sul piano stradale e nel tratto viario prospiciente l'immobile o comunque in luogo concordato con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) e con il soggetto incaricato del servizio. Ciò avviene secondo il calendario stabilito e per il tempo necessario all'espletamento del servizio di raccolta.
2. L'esposizione deve avvenire nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal soggetto incaricato del servizio e previsti per la specifica frazione di rifiuto secondo il calendario fornito agli utenti è stabilito dall'appaltatore e pubblicato sul sito della Comunità Alto Garda e Ledro. I contenitori per ciascuna frazione dovranno essere chiusi e allineati (eventualmente sovrapposti quando possibile), disposti in modo da facilitarne lo svuotamento e da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi. Lo svuotamento sarà effettuato a partire dalle ore 6:00.

3. Va evitato il conferimento di rifiuti al di fuori dei contenitori consegnati.
4. Ritiro ed esposizione sono a carico dell'utenza, sia in caso di utenza singola o condominiale. I contenitori, singoli o condominiali, dovranno essere esposti la sera antecedente il giorno di raccolta o non oltre le 6:00 del giorno di raccolta. A svuotamento effettuato, i bidoni dovranno essere ritirati entro la giornata, riponendoli all'interno della proprietà.
5. Il soggetto incaricato del servizio, secondo necessità tecnico-logistiche e di sicurezza ed in accordo con l'Amministrazione Comunale, ha facoltà di chiedere in via formale di esporre i contenitori singoli e comuni in punti precisi, generalmente al di fuori della proprietà privata, anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso. Tali disposizioni permangono per il tempo necessario al completamento delle operazioni di raccolta e cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento. L'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del soggetto incaricato del servizio.
6. Il lavaggio dei contenitori concessi in comodato d'uso è a cura dell'utente, che adotta modalità operative idonee a garantire il decoro, l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Per i contenitori condominiali, con volumetria superiore ai 120 litri, del rifiuto indifferenziato e organico sono previsti n. 3 lavaggi-annui.

Art. 8 - Mancata conformità

1. Nei casi in cui i rifiuti esposti non siano conformi ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, dietro segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il soggetto incaricato del servizio può procedere al non ritiro del sacco o al non svuotamento del contenitore finché questo non sia reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione.
2. La non conformità è segnalata dal soggetto incaricato del servizio mediante apposizione sul contenitore di specifica comunicazione stabilita in accordo con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune.
3. Per le utenze condominiali, la non conformità riferita a contenitori condominiali è addebitabile all'intero condominio.

Art. 9 - Nuove costruzioni e ristrutturazioni

1. Negli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione e/o nelle ristrutturazioni che comprendano la risistemazione delle aree di pertinenza, devono essere previsti, in sede

di progettazione e di realizzazione delle opere, appositi spazi destinati ad ospitare le isole condominiali ovvero idonee al posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Le aree vanno individuate all'interno della pertinenza delle suddette costruzioni, in proprietà privata e opportunamente recintate, in modo da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante ed evitando così il conferimento da parte di estranei. A tal fine, deve essere obbligatoriamente sentito il soggetto incaricato del servizio per il rilascio del parere di idoneità di tali aree allo svolgimento del servizio.
3. Le isole condominiali così allestite devono essere facilmente e liberamente accessibili al soggetto incaricato del servizio e da tutti i soggetti con disabilità motoria e/o sensoriale ridotta, devono inoltre avere dimensioni idonee e sufficienti ad alloggiare i contenitori comuni a tutte le utenze o i singoli mastelli dei condomini, garantendo allo stesso tempo un'agevole movimentazione degli stessi.

Art. 10 - Gestione della frazione “verde”

1. La raccolta della frazione verde costituita da scarti (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), provenienti dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo (quello sull'organico), è effettuata con conferimento diretto da parte del produttore ai centri di raccolta o, nei periodi e con le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio in accordo con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune, presso i punti di raccolta specificamente adibiti.
2. E' vietato conferire ai Centri di raccolta materiale verde costituito da scarti verdi (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.), proveniente dalla manutenzione di aree a verde (parchi, aiuole e giardini), da parte delle utenze non domestiche diversi dai rifiuti della manutenzione del verde pubblico.
3. E' vietato conferire lo scarto verde all'interno dei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo, in quelli dell'umido o l'abbandono del materiale.
4. I rifiuti così raccolti presso i Centri di raccolta sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 11 - Gestione della frazione “organico”

1. La raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari di

provenienza domestica o delle utenze non domestiche (grandi produttori quali: mense, bar, ristoranti, rivendite al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.), è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" o in alternativa presso le isole semi-interrate e fuori terra per le utenze abilitate.

2. Per le utenze non servite dal servizio "porta a porta" il conferimento avviene tramite accesso controllato alle isole ecologiche interrate o secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune.
3. Ad ogni utenza viene consegnato specifico contenitore, che dovrà essere esposto nel punto e nei giorni prestabiliti come indicato dal soggetto incaricato del servizio, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze. Per il conferimento dovranno essere utilizzati appositi sacchi compostabili e/o in carta.
4. A tutte le utenze non domestiche interessate dal servizio sono assegnati in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) uno o più contenitori in relazione all'effettiva produzione di rifiuto.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 12 - Auto trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

1. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della tariffa.
2. Per chi pratica il compostaggio domestico e beneficia dello sconto previsto sulla T.A.R.I. non è previsto il servizio di raccolta dell'organico. Il servizio potrà essere attivato previa richiesta, da parte dell'utente interessato, alla società incaricata di gestire le entrate comunali, con conseguente annullamento dello sconto sulla T.A.R.I. di cui beneficia.
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico può eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica (umido e verde) dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare, su terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc.
4. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare

(frazione umida e verde) e collocandolo il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.

5. Non sono ammesse metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possono arrecare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Art. 13 - Gestione della frazione “carta”

1. La raccolta della frazione carta dei rifiuti urbani, comprende giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, e tutti i rifiuti di imballaggio in cartone. Sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, carta ricalcante, contenitori per bevande).
2. La raccolta è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
3. Per le utenze non servite dal servizio “porta a porta” il conferimento avviene tramite accesso controllato alle isole ecologiche interrate o fuori terra o secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune.
4. Il cartone è depositato nel contenitore piegato e pressato, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro. Le utenze domestiche nel caso di conferimento di quantitativi di cartoni di dimensioni ingombranti non compatibili con le dimensioni del contenitore assegnato, provvedono alla consegna degli stessi presso i centri di raccolta. I contenitori devono essere esposti nel punto e nei giorni prestabiliti come indicato dal soggetto incaricato del servizio, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
5. E' vietato l'utilizzo di contenitori e sacchi di plastica o di altro materiale diverso dalla carta o dal cartone.
6. A differenza delle utenze domestiche, le utenze non domestiche raccolgono e conferiscono separatamente la carta dal cartone.
7. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 14 - Gestione della frazione “imballaggi leggeri”

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi in plastica, alluminio, materiale poliaccoppiato costituito da plastica ed alluminio, materiale ferroso, il polistirolo, i poliaccoppiati a base cellulosica (es. cartoni per bevande), Tetrapak e i piatti e bicchieri “usa e getta” in plastica. Tale materiale dovrà essere quanto più possibile pulito e privo di eventuali residui.
2. La raccolta delle frazioni “imballaggi leggeri” è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
3. Per le utenze non servite dal servizio “porta a porta” il conferimento avviene tramite accesso controllato alle isole ecologiche interrate o fuori terra o secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune.
4. I rifiuti denominati “Imballaggi leggeri” sono conferiti dai cittadini in appositi sacchetti trasparenti ben chiusi, distribuiti gratuitamente all’utenza domestica dal soggetto incaricato del servizio, secondo la modalità definita dallo stesso in accordo con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune. I sacchetti sono esposti nel punto indicato dal soggetto incaricato del servizio nei giorni prestabiliti, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.
6. E' vietato il conferimento in tale frazione di tutti quei rifiuti che pur essendo in plastica o in metallo non hanno la funzione di imballaggio.

Art. 15 - Gestione della frazione “vetro”

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in vetro, quali le bottiglie, i vasetti e tutti i contenitori in genere, indipendentemente dal colore, ad eccezione degli oggetti quali bicchieri, lastre ecc. e di tutti i rifiuti che oltre a vetro, contengano altri materiali estranei.
2. La raccolta è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" o in alternativa presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi.
3. Per le utenze non servite dal servizio “porta a porta” il conferimento avviene tramite accesso controllato alle isole ecologiche interrate o fuori terra o secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con la Comunità Alto Garda e Ledro ed il Comune.

4. E' vietato il conferimento in tale frazione di tappi, bicchieri, specchi, prodotti in ceramica, inerti, vetro in lastre e tutto ciò che seppur di vetro non ha la funzione di imballaggio.
5. Ad ogni utenza viene consegnato specifico contenitore, che dovrà essere esposto nel punto e nei giorni prestabiliti come indicato dal soggetto incaricato del servizio, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
6. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto sono trasportati in appositi impianti per il recupero.

Art. 16 - Gestione della frazione “residuo”

1. Per "residuo secco" è da intendersi la frazione della raccolta dei rifiuti comprendente tutto ciò che non rientra nel circuito dei rifiuti riciclabili. Sono esclusi materiali inerti, come gli scarti da costruzione o demolizione.
2. La raccolta della frazione "residuo" dei rifiuti urbani è effettuata prevalentemente con il sistema "porta a porta" o in alternativa potrà essere conferito presso i centri di raccolta negli orari di apertura degli stessi, secondo le modalità definite dal Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) in accordo con il Comune.
3. Per le utenze non servite dal servizio “porta a porta” il conferimento avviene tramite accesso controllato alle isole ecologiche interrate o fuori terra o secondo le modalità definite dal soggetto incaricato del servizio, in accordo con la Comunità Alto Garda e Ledro ed il Comune.
4. La raccolta dei rifiuti denominati “residuo” avviene all’interno di contenitori personalizzati dotati di transponder per la registrazione del numero di svuotamenti. A ciascuna utenza è assegnato un proprio contenitore.
5. Ciascun contenitore dovrà essere esposto nel punto e nei giorni prestabiliti come indicato dal soggetto incaricato del servizio, secondo il calendario prefissato e anticipatamente comunicato alle utenze.
6. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

Art. 17 – Centri di raccolta

1. Il centro di raccolta è un sito connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani, costituito da una area attrezzata (recintata o custodita), finalizzata al conferimento direttamente da parte degli utenti di rifiuti urbani e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è a cura del soggetto incaricato del servizio.

2. I centri di raccolta possono essere di due tipologie:
 - a) centri di raccolta (CR) di cui al DM 08.04.2008;
 - b) centro integrato (CI);
3. Le utenze domestiche accedono gratuitamente, tramite tessera sanitaria, a tutti i centri di raccolta (CR e CI, se presente), attenendosi all'orario prefissato dal soggetto incaricato del servizio. L'accesso per le utenze non domestiche può essere disciplinato tramite specifica convenzione tra il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il produttore.
4. Al centro di raccolta, oltre alle frazioni di rifiuti servite dal sistema "porta a porta" devono essere conferite di norma i seguenti rifiuti:
 - a) verde;
 - b) legno;
 - c) ingombranti (i rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo di beni di consumo durevoli, per es. componenti di arredamento o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta);
 - d) apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Tali rifiuti possono essere consegnati dalle utenze domestiche sono consegnati anche ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
 - e) olii esausti;
 - f) inerti (materiale proveniente da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche), in modeste quantità o in alternativa presso ditte autorizzate nel rispetto della normativa vigente;
 - g) materiali ferrosi;
 - h) materiali in plastica rigida;
 - i) rifiuti pericolosi domestici (RUP);
 - j) abiti;
 - k) pneumatici;
 - l) pile e batterie.
5. Al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento il soggetto incaricato del servizio, in accordo con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune di Tenno, può in

qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento. A tal fine il soggetto incaricato del servizio può avvalersi del centro di raccolta.

Art. 18 - Gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani

1. Il soggetto incaricato del servizio effettua la raccolta differenziata di particolari tipologie di rifiuti urbani con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale oltre che, in alcuni casi, presso i centri di raccolta.
2. Per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
 - a) le pile e batterie esauste sono conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati, a richiesta del rivenditore ed a cura del soggetto incaricato del servizio, all'interno dei punti di vendita delle pile e batterie medesime. Tali contenitori possono essere installati anche all'interno di altri luoghi ad alta affluenza di persone;
 - b) i farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori sistemati di norma all'interno delle farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché presso i centri di raccolta;
 - c) i pannolini dei bambini, i pannoloni per anziani o ammalati e rifiuti legati a patologie specifiche da smaltire nell'indifferenziato/secco. All'utenza domestica legata a ciascuna di queste situazioni potrà essere fornita una tessera che permetta l'apertura della campana, semi interrata o fuori terra, della frazione indifferenziato/secco del paese presso il quale risiede l'utenza. Il modulo per la richiesta, scaricabile dal sito del Comune e dal sito del Concessionario del Comune per la gestione della TARI, GestEL srl, dovrà essere compilato e presentato a GestEL srl che fornirà anche la tessera. Per i bambini la tessera scadrà automaticamente al compimento del terzo anno di età, per le altre casistiche previste la tessera sarà fornita previa attestazione medica e sarà attiva per un massimo di 3 anni e potrà essere rinnovata.
3. I rifiuti così raccolti sono trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 19 - Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il soggetto incaricato del servizio, in collaborazione con il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro), CONAI ed il Comune, può curare opportune campagne di sensibilizzazione e

incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune possono promuovere anche autonomamente campagne di sensibilizzazione sul tema dei rifiuti.
3. Ai risultati qualitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre possono essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Sono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento da parte delle utenze del servizio.

Art. 20 - Riduzione e riutilizzo dei rifiuti urbani

1. Il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune incentivano percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte e promuovono la cultura del riutilizzo dei beni.
2. A tale scopo il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune, in collaborazione con il soggetto incaricato del servizio, i Comitati di partecipazione e le Associazioni di volontariato, promuovono l'organizzazione di iniziative atte a diffondere buone pratiche.
3. Il Gestore (Comunità Alto Garda e Ledro) ed il Comune possono individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi.

TITOLO III - UTENZE DOMESTICHE

Art. 21 - Modalità di conferimento

1. Il conferimento per le utenze domestiche avviene secondo due differenti modalità:
 - a) Utenze domestiche servite dalla raccolta “porta a porta”;
 - b) Utenze domestiche non servite dalla raccolta “porta a porta”;
2. Per le utenze domestiche non servite dalla raccolta “porta a porta” la modalità di conferimento avviene tramite accesso controllato alle isole ecologiche interraste o alle isole fuori terra.

Art. 22 - Frequenza di raccolta

1. Le frequenze di raccolta sono pubblicate sul sito della Comunità Alto Garda e Ledro.

Art. 23 - Gestione dei condomini

1. Nei condomini la modalità di raccolta dei rifiuti è il porta a porta, che viene organizzato attraverso contenitori per singola utenza per la frazione secco, organico, carta, multimateriale e vetro.

Art. 24 - Deroga per esposizione con accesso su suolo privato

1. In deroga alla raccolta ordinaria, che prevede l'obbligo di esposizione su suolo pubblico o aperto al pubblico, il soggetto incaricato del servizio potrà accedere su suolo privato per effettuare lo svuotamento dei contenitori (condominiali o singoli) solo a seguito di rilascio di una liberatoria, il cui fac-simile è fornito dal medesimo soggetto incaricato del servizio. Lo svuotamento delle attrezzature deve avvenire con modalità di esposizione da concordarsi con il soggetto incaricato del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici e l'area deve essere posizionata nel punto più vicino alla sede stradale pubblica.
2. La liberatoria va approvata dall'assemblea condominiale o, per i condomini senza amministratore, firmata da tutti i condomini.
3. La deroga viene concessa al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - a) Possibilità di ingresso dei mezzi del soggetto incaricato del servizio in area privata con adeguato spazio per manovre in condizioni di protezione e sicurezza per gli operatori;
 - b) contenitori posizionati in area accessibile agli operatori che effettuano la raccolta, senza vincoli di orario o limitazione fisiche, al fine di permettere l'accesso agli operatori che effettuano il servizio. È ammessa la presenza di cancelli chiusi purché siano comunque resi accessibili con serratura a scrocco e/o possibilità di bloccare temporaneamente l'apertura;
 - c) Il soggetto incaricato del servizio non è tenuto a gestire chiavi o codici di accesso alla proprietà privata per eseguire le operazioni di svuotamento. L'accesso deve pertanto essere garantito a cura dei privati negli orari di raccolta.
 - d) Lo spazio di movimentazione dei contenitori all'interno dell'area dove sono posizionati deve risultare idoneo. Va inoltre delimitata, tramite specifica segnalazione, un'area ove posizionare i contenitori che non necessitano di essere svuotati, al fine di evitare conferimenti superflui.
 - e) La pavimentazione dell'area deve permettere lo scorrimento dei contenitori senza che le ruote si incastrino o affondino in materiale non compatto (es. terra o ghiaia).
4. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio, è

possibile l'eventuale accesso del soggetto incaricato del servizio alle stesse, purché autorizzato dagli aventi titolo. Lo svuotamento delle attrezzature deve avvenire con modalità di esposizione da concordarsi con il soggetto incaricato del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici e purché tali strade private siano equiparabili alle strade pubbliche, in termini di transitabilità. In ogni caso gli aventi titolo di passaggio sulle strade private rilasceranno al soggetto incaricato del servizio l'autorizzazione necessaria, sollevandolo allo stesso tempo dagli oneri della manutenzione del passaggio.

Art. 25 - Presenza di utenze non domestiche nel condominio

1. Nel caso di presenza nel condominio di una o più utenze non domestiche, alla stesse saranno prioritariamente assegnati contenitori singoli per il conferimento dei propri rifiuti urbani, il cui volume sarà stabilito di concerto con il soggetto incaricato del servizio in funzione delle quantità di rifiuto prodotto e secondo le frequenze di raccolta previste.

Art. 26 - Incentivi alla realizzazione di isole condominiali su suolo di pertinenza

1. Nel caso in cui il condominio intenda realizzare una specifica isola condominiale su area di sua pertinenza e facilmente accessibile al soggetto incaricato del servizio, ciascuna utenza condominiale potrà beneficiare di una riduzione temporanea sulla tariffa (TARI) in base a criteri stabiliti con delibera di Giunta comunale.
2. La richiesta della riduzione viene trasmessa, su specifico modulo, alla società incaricata di gestire le entrate comunali, previo assenso del soggetto incaricato del servizio alla proposta di progetto, nel quale sono fornite anche le indicazioni per la realizzazione dell'isola medesima (dimensioni e accesso). La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i condomini che intendono richiedere tale riduzione.
3. Le annualità vanno calcolate dalla realizzazione dell'isola condominiale e la riduzione viene concessa a decorrere dalla prima bolletta utile.

TITOLO IV - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 27 - Modalità di conferimento

1. Il conferimento per le utenze non domestiche avviene secondo la modalità della raccolta "porta a porta" (modalità standard).
2. Per le **utenze non domestiche** attività economiche che si trovino nell'impossibilità di dotarsi degli appositi contenitori, in relazione alla mancanza di spazio o per l'esigua

produzione di rifiuti, e previo accordo con il soggetto incaricato del servizio e con il Comune, può essere concesso il conferimento tramite accesso controllato alle isole ecologiche interrate o fuori terra.

3. I contenitori dovranno essere custoditi all'interno della proprietà dell'utenza non domestica e collocati sulla strada pubblica, secondo le modalità indicate all'art. 7, solamente nelle giornate stabilite per la raccolta, con ritiro a svuotamento avvenuto.
4. In deroga alla modalità di esposizione ordinaria, il soggetto incaricato del servizio potrà accedere su suolo privato dell'utenza non domestica per effettuare lo svuotamento dei contenitori solo a seguito del rilascio di una liberatoria, il cui fac-simile è fornito dal medesimo soggetto incaricato del servizio. Le modalità di esposizione sono da concordarsi con il soggetto incaricato del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici dell'area. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 24 co. 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 28 - Frequenza di raccolta

4. Le frequenze di raccolta sono pubblicate sul sito della Comunità Alto Garda e Ledro.

Art. 29 - Raccolta differenziata all'interno delle utenze non domestiche

1. Il produttore attua la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento. Il titolare o un suo delegato adottano tutti gli accorgimenti necessari per organizzare al meglio la raccolta differenziata all'interno della propria attività e sensibilizzano i propri dipendenti, compresi gli eventuali addetti alle pulizie, in merito alle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti.
2. Nelle attività in cui vi sia affluenza di utenti esterni come enti pubblici, ospedali, scuole, impianti sportivi, ecc., devono essere previsti idonei contenitori per effettuare la raccolta differenziata ed adeguata informativa.
3. I gestori di pubblici esercizi, quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, le pizzerie, le pizze al taglio e i chioschi e simili, promuovono la raccolta differenziata sull'area occupata dalla propria attività e rendono disponibili alla clientela idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

TITOLO V – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e da altre normative di settore, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie come stabilite nella tabella riportata dal presente articolo.

UTENZE DOMESTICHE		
violazione	Importo minimo	Importo massimo
utilizzo dispositivi per la raccolta dei rifiuti non conformi alle disposizioni; scorretto conferimento dei rifiuti e mancata conformità ai criteri di differenziazione; mancato rispetto del calendario ed orario di raccolta collocazione non idonea dei contenitori mancato lavaggio dei contenitori (art. 7 c. 6) inadeguata gestione del compostaggio domestico e collocazione non idonea (art. 12)	25,00 euro	150,00 euro
abbandono rifiuti	500,00 euro	3000,00 euro
UTENZE NON DOMESTICHE		
violazione	Importo minimo	Importo massimo
utilizzo di dispositivi per la raccolta dei rifiuti non conformi alle disposizioni; scorretto conferimento dei rifiuti e mancata conformità ai criteri di differenziazione; mancato rispetto del calendario ed orario di raccolta collocazione non idonea dei contenitori mancato lavaggio dei contenitori (art. 7 c. 6)	50,00 euro	300,00 euro
abbandono rifiuti	800,00 euro	5000,00 euro

2. I controlli e le sanzioni sono in capo alla Polizia locale ed agli organi di controllo competenti.
3. Il Comune potrà provvedere, nell'ambito delle disposizioni di Legge vigenti, alla formazione

e all'istituzione di ulteriori soggetti, appositamente individuate con Decreto del Sindaco, cui affidare i medesimi poteri di controllo e/o accertamento, affidati alla Polizia Locale.

Art. 31 – Efficacia

1. Sono considerate abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili ovvero contrastanti con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore:
 - a) per le utenze non domestiche ad esecutività della Delibera di approvazione;
 - b) per le utenze domestiche secondo la previsione di avvio del nuovo servizio su indicazioni dell'Ente gestore.

ALLEGATO A)

Dotazione per le utenze domestiche:

Mastelle per singola utenza residente:

- Secco 40 litri
- Organico 25 litri
- Vetro 30 litri
- Carta 40 litri
- Mastello da sotto lavello da 10 litri
- Sacchi di carta per frazione organica
- Multimateriale sacchi

Per i non residenti è previsto l'accesso alle seminterrate e la seguente dotazione

- Mastello x organico da sotto lavello da 10 litri
- Sacchi di carta per frazione organica